



Comune di
Santarcangelo
di Romagna



PROTOCOLLO D'INTESA

per la qualità, la legalità e la tutela dei lavoratori negli appalti dei lavori pubblici
del Comune di Santarcangelo di Romagna

tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e le

Confederazioni Sindacali CGIL Rimini- CISL Romagna- UIL di Rimini e
FILLEA-CGIL Rimini- FILCA-CISL Romagna- FENEAL-UIL di Rimini

Oggi, 31/05/2021, presso la Residenza municipale, si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune di Santarcangelo di Romagna, la Sindaca Alice Parma
- in rappresentanza della CGIL di Rimini, il Segretario Generale Isabella Pavolucci e in rappresentanza della FILLEA CGIL di Rimini il Segretario Generale Renzo Crociati
- in rappresentanza della CISL Romagna, la Segretaria Linda Braschi e in rappresentanza della FILCA CISL Romagna il Segretario Generale Roberto Casanova
- in rappresentanza della UIL di Rimini, la Segretaria Generale Giuseppina Morolli e in rappresentanza della FENEAL UIL di Rimini il Segretario Generale Ibnoerrida Aziz

i quali,
richiamati e confermati

- il protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici, sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 16/09/2013
- il protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività coordinate e congiunte per la prevenzione ed il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 13/03/2013
- il Patto per il Lavoro ed il Clima sottoscritto in Emilia Romagna e il protocollo d'intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritto il 21 gennaio 2021

- il protocollo d'Intesa per l'istituzione e la gestione condivisa dell'Osservatorio della Provincia di Rimini sulla criminalità organizzata, sottoscritto in data 21/03/2021 fra i Sindaci dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Cattolica, Riccione Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna;

TENUTO CONTO che:

- _ le procedure di appalto di opere pubbliche sono soggette alle puntuali disposizioni della normativa europea, nazionale e nelle forme previste a quella regionale;
- _ gli appalti di lavori pubblici, costituiscono una quota importante dell'economia, sia locale che nazionale;
- _ ancora oggi si assiste a fenomeni di imprenditoria non qualificata, diffusamente irregolare sul fronte della contribuzione previdenziale, contrattuale ed antinfortunistica ed in campo fiscale.
- _ tale imprenditoria fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, utilizzando in misura più o meno intensa il lavoro irregolare e rivelandosi spesso inadempiente agli impegni contrattuali assunti;
- _ il lavoro irregolare e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato del lavoro, introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando altresì la realizzazione e la qualità dell'opera in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, con riflessi preoccupanti anche sul piano sociale;
- _ occorre non sottovalutare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nella costruzione di opere pubbliche;

premessi che

1. l'amministrazione comunale ritiene prioritaria e responsabile la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori.
2. Gli obiettivi che si prefiggono i firmatari del presente protocollo sono:
 - la promozione della sicurezza, della salute, del benessere e qualità del lavoro;
 - la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - il contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro;
 - la diffusione della cultura della legalità;favorendo una piena, efficace e migliore attuazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
3. L'attenzione al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nei lavori pubblici è un punto fondamentale per il comune di Santarcangelo di Romagna che con questo atto promuove buone pratiche al fine di contrastare chiunque travisi l'interesse pubblico per fini illegittimi e all'insegna dell'illegalità.
4. Negli appalti per la realizzazione di opere l'obiettivo condiviso fra le parti firmatarie è quello di contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, i fenomeni di dumping che si verificano per mezzo della non applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore firmati dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello



nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale del territorio;

5. le parti, proprio al fine di perseguire l'obiettivo di un'economia legale e in considerazione delle diverse criticità presenti negli ultimi provvedimenti legislativi in materia, intendono sottolineare con la sottoscrizione del presente Protocollo il sistema di regole nella direzione della tutela del lavoro e dei lavoratori;
6. è comune interesse procedere, fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di semplificazione delle procedure amministrative, all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di privilegiare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro;
7. è comune interesse assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, esercitando appieno tutti gli atti mirati alla prevenzione, nonché i poteri di controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
8. è comune interesse, auspicare un minor ricorso al subappalto che impoverisce il lavoro e che riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza. Ai lavoratori impiegati negli eventuali subappalti dovrà essere garantita l'applicazione integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni così come previsto dall'art. 105 c. 9 D.Lgs. 50/2016;
9. è comune interesse favorire, in caso di cambio di gestione dell'appalto, in conformità con quanto previsto dal Patto per il lavoro e dalla Legge Regionale 18/2016, l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori impiegati nella precedente gestione, mantenendo il trattamento economico e normativo, previsto dal CCNL inerente all'attività effettivamente svolta, firmato dalle OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
10. è comune interesse garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata;
11. Stante la responsabilità della stazione appaltante nella verifica del rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, favorire il confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di promuovere le agibilità sindacali e degli RLST in materia nell'intera filiera degli appalti e degli eventuali subappalti.



nel precisare che le premesse sono parte integrante del presente Protocollo,
concordano quanto segue:

ART. 1 – Impegni del Comune di Santarcangelo di Romagna relativamente alle procedure di affidamento

Il Comune di Santarcangelo di Romagna in qualità di stazione appaltante, si impegna a inserire nelle procedure di affidamento/assegnazione per l'esecuzione dei lavori clausole coerenti con il presente Protocollo.


Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza, di semplificazione delle procedure amministrative e di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, il Comune di Santarcangelo prevederà l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso, inserirà elementi tecnico- qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire un punteggio sostanziale prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell'opera stessa.

Nel caso di cui sopra si stabilisce che la soglia di punteggio attribuibile per l'offerta economica/quantitativa (e specificamente il prezzo) non potrà superare il 25 % del punteggio complessivo;

Riguardo alla composizione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte, il Comune di Santarcangelo, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, potrà eventualmente prevedere anche l'attribuzione di un punteggio premiale ai concorrenti che saranno in grado di proporre offerte tecnico – qualitative comprendenti elementi di natura ambientale, sociale, di sicurezza del lavoro al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione, il Comune di Santarcangelo si farà parte diligente sul rispetto delle seguenti condizioni inserendone appositi richiami all'interno dei propri atti di gara:

- 1) sia richiesto in sede di offerta di specificare la componente del costo del lavoro della manodopera e della sicurezza relativa all'offerta, elementi che dovranno essere puntualmente verificati al fine di contrastare possibili forme di lavoro irregolare o fenomeni di dumping contrattuale. La verifica verrà effettuata con il supporto e la collaborazione delle OO.SS.
- 2) sia prevista l'applicazione, a tutti i lavoratori e lavoratrici che lavorano nell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.LGS 50/2016, del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto;



3) sia prevista l'iscrizione dei lavoratori negli enti bilaterali laddove contemplata dai rispettivi CCNL. Per quanto riguarda le aziende edili si precisa l'obbligatorietà dell'iscrizione ad una delle Casse edili del territorio provinciale di Rimini nei modi indicati dai CCNL di settore e l'utilizzo della tessera di riconoscimento da queste rilasciata, previo accordo tra le Parti sociali.

4) sia verificata la regolarità contributiva (DURC) e la relativa congruità (ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti al momento della realizzazione dell'appalto e dell'accordo sulla congruità sottoscritto il 10 settembre 2020 che recepisce l'avviso comune del 28 ottobre 2010) nel caso il documento segnali inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sia attivata la procedura di intervento sostitutivo previsto dal comma 5 dell'art. 30 DLGS 50/2016;

5) siano effettuati gli altri controlli previsti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione antimafia che potranno essere oggetto di informativa/confronto con le OO.SS., anche a seguito di specifica richiesta da parte di queste ultime.

6) sia inserita nei bandi di gara, in caso di avvicendamento nell'esecuzione dell'appalto dell'operatore economico affidatario, una clausola sociale volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale assunto e impiegato direttamente e prevalentemente nelle attività oggetto dell'appalto, come previsto dal Protocollo d'intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritto il 21 gennaio 2021.


Nell'ambito dell'applicazione della clausola sociale in caso di cambio appalto, prevedere in capo all'impresa subentrante l'obbligo di garantire la corretta applicazione contrattuale (normativa ed economica) così come prevista dal presente Protocollo, dagli artt. 30 e 50 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 L.R. 18/2016.;

7) in caso di trasferimento, di cessione o di fusione d'azienda, il Comune di Santarcangelo di Romagna convocherà apposito tavolo di confronto preventivo con le OO.SS. per il passaggio diretto dei lavoratori occupati presso un appalto ai sensi del presente Protocollo come previsto ai sensi dell'articolo 2112 del CC alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere.

8) nel caso di ricorso a subappalti i firmatari del presente Protocollo, ed in particolare il Comune di Santarcangelo di Romagna, presteranno specifica attenzione alla procedura, al fine di:
evitare il verificarsi di manovre speculative derivanti dalla differenza non giustificata tra prezzo dell'appalto e quello praticato nei confronti del subappaltatore;
rafforzare l'esigenza di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;
tutelare l'interesse generale alla trasparenza, regolarità e semplificazione delle procedure; presidiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

9) sia prevista, nei casi di inadempienze che riguardino norme sulla salute e sicurezza e sugli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento, così come previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

10) sia garantito dal committente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, con le modalità previste dall'articolo 1676 del Codice Civile, dall'art. 30 e dall'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, il pagamento delle spettanze non riconosciute ai lavoratori anche in corso d'opera, nel caso gli interessati procedano con un'azione diretta nei confronti della committenza;



11) sia previsto, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed in linea con quanto sottoscritto nel protocollo territoriale sugli appalti del 16/09/2013, che tutti i movimenti finanziari, di ammontare superiore all'importo normativamente previsto, saranno effettuati esclusivamente mediante un conto corrente dedicato, per il tramite di intermediari autorizzati. Tale obbligo sarà codificato nei contratti di appalto come previsto dalla suddetta legge.

12) sia previsto il rispetto delle indicazioni fornite con circolare n. 16/2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo la presenza e l'utilizzo di lavoratori autonomi impegnati in attività edili.

ART. 2 – Impegni delle Organizzazioni Sindacali

Le OO.SS forniranno supporto e collaborazione alla stazione appaltante ai fini della tutela dei lavoratori. In particolare, condivideranno tutte le informazioni atte a verificare i costi della sicurezza e prevenzione, nonché, in caso di necessità, per il calcolo dei costi della manodopera, in fase di predisposizione degli elaborati progettuali e degli atti di gara nonché in fase di esecuzione.

Le OO.SS potranno proporre di attivare tramite gli enti bilaterali del settore edile (scuola edile) corsi di formazione che possano favorire il miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori ed il miglioramento delle competenze in materia di sicurezza e prevenzione.


ART. 3 – Comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali e tavoli di confronto

Il Comune di Santarcangelo di Romagna si impegna mettere a disposizione delle OO.SS di categoria, attraverso apposite specifiche comunicazioni, le seguenti informazioni inerenti le attività in appalto:

- Denominazione o ragione sociale delle imprese appaltatrici o concessionarie, la rispettiva sede e il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio,
- Descrizione e caratteristiche delle opere appaltate ed eventualmente sub-appaltate, importo complessivo del contratto e percentuale di presumibile incidenza sulla manodopera
- Data di inizio dei lavori, data fissata di ultimazione.

Il Comune di Santarcangelo di Romagna si impegna inoltre a promuovere tavoli di confronto con le OO.SS firmatarie del presente Protocollo:

- a) per monitorare l'andamento degli appalti oggetto del presente Protocollo;
- b) qualora, nel corso dell'appalto, si verifichi un evento che abbia ricadute sui livelli occupazionali, al fine di tutelare i lavoratori;
- c) in caso di necessità della stazione appaltante, ai fini di approfondire se l'operatore economico applichi effettivamente i contratti indicati all'art. 1, punto 2.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right: a large, stylized signature; a signature that appears to be 'P. B. L.'; a signature that appears to be 'R.'; a signature that appears to be 'A. M.'; and a signature that appears to be 'R.'.

ART. 4 – Verifica, monitoraggio e applicabilità

Il presente Protocollo ha durata triennale; data la natura innovativa dello stesso le Parti si incontreranno con cadenza semestrale e/o su richiesta di una delle parti al fine della costante verifica e monitoraggio sull'attivazione del presente Protocollo e/o per condividere eventuali modifiche che dovessero essere rese necessarie.

per il Comune di Santarcangelo di Romagna

LA SINDACA ALICE PARMA



per le Organizzazioni Sindacali

CGIL RIMINI


FILLEA CGIL RIMINI



CISL ROMAGNA



FILCA CISL ROMAGNA



UIL RIMINI

PER LA UIL 

FENEAL UIL RIMINI

